

*Uno*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento al paragrafo 3.1 dello stesso in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 177/2005, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 79/07/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 6 giugno 2007


IL PRESIDENTE  
Corrado Calabò



IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino




IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 298/07/CONS****ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL PROCEDIMENTO  
DICAM/N°1494/FB A CARICO DELLA SOCIETA' LA 9 S.P.A. (EMITTENTE PER  
LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "LA 9") -  
ARTICOLO 1, COMMA 26, DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1996, N. 650****L'AUTORITA'**

NELLA riunione del Consiglio del 6 giugno 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali in data 20 dicembre 2006 (CONT.91/06/DICAM/N°PROC.1494/FB), notificato in data 15 gennaio 2007, con il quale veniva contestato alla società LA 9 S.p.A. con sede in Padova, via Venezia n. 57, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "LA 9", la violazione dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTA la nota del 26 gennaio 2007, pervenuta in data 8 febbraio 2007 (prot. n. 0008885), con cui la società LA 9 S.p.A. ha trasmesso la ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento su c/c n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, in data 26 gennaio 2007, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento per intervenuta oblazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

**DELIBERA**

L'archiviazione degli atti del procedimento di cui in premessa.

Napoli, 6 giugno 2007

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò



**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Gianluigi Magri

*[Signature of Gianluigi Magri]*  
per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola



**DELIBERA N.108/07/CSP****ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL  
PROCEDIMENTO DICAM/N°1526/FB A CARICO DELLA SOCIETA' RETE  
ORO S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN  
AMBITO LOCALE "RETEORO") ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B),  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'11 luglio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali in data 13 febbraio 2007 (CONT.28/07/DICAM/N°PROC.1526/FB), notificato in data 27 febbraio 2007, con il quale veniva contestato alla società Rete Oro S.r.l. con sede in Roma, via Accademia degli Agiati n. 53, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Reteoro", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la nota del 22 marzo 2007, pervenuta in data 26 marzo 2007 (prot. n. 0020112), con cui la società Rete Oro S.r.l. ha trasmesso la ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento su c/c n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, in data 21 marzo 2007, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento per intervenuta oblazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

DELIBERA

L'archiviazione degli atti del procedimento di cui in premessa.

Napoli, 11 luglio 2007

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabro

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

**DELIBERA N.109/07/CSP****ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL  
PROCEDIMENTO DICAM/N°1527/FB A CARICO DELLA SOCIETA' SEDIV  
S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO  
LOCALE "STUDIO NORD TV")****ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31  
LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'11 luglio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali in data 27 febbraio 2007 (CONT.30/07/DICAM/N°PROC.1527/FB), notificato in data 10 marzo 2007, con il quale veniva contestato alla società Sediv S.p.A. con sede in Quart (AO), via Regione Amerique n. 65/A, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Studio Nord TV", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la nota del 10 maggio 2007, pervenuta in data 16 maggio 2007 (prot. n. 0031683), con cui la società Sediv S.p.A. ha trasmesso la ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento su c/c n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, in data 8 maggio 2007, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento per intervenuta oblazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

DELIBERA

L'archiviazione degli atti del procedimento di cui in premessa.

Napoli, 11 luglio 2007


IL PRESIDENTE

Corrado Calabro



IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino



IL COMMISSARIO RELATORE


Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato

per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N.110/07/CSP**

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL  
PROCEDIMENTO DICAM/N°1529/FB A CARICO DELLA SOCIETA'  
DIFFUSIONE EUROPEA S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE  
TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELENORDEST")  
ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31  
LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'11 luglio 2007; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali in data 22 marzo 2007 (CONT.45/07/DICAM/N°PROC.1529/FB), notificato in data 30 marzo 2007, con il quale veniva contestato alla società Diffusione Europea S.r.l., con sede in S. Biagio di Callalta (TV), via Prati n. 1, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telenordest", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la nota del 14 giugno 2007, pervenuta in data 21 giugno 2007 (prot. n. 0040564), con cui la società Diffusione Europea S.r.l. ha trasmesso la ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento su c/c n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, in data 16 maggio 2007, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento per intervenuta oblazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

DELIBERA

L'archiviazione degli atti del procedimento di cui in premessa.

Napoli, 11 luglio 2007

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

**DELIBERA N.111/07/CSP**

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL  
PROCEDIMENTO DICAM/N°1553/FB A CARICO DELLA SOCIETA' T.C.S.  
TELE COSTA SMERALDA S.P.A. (EMITTENTE PER LA  
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELE COSTA  
SMERALDA")**

**ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31  
LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'11 luglio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali in data 24 aprile 2007 (CONT.56/07/DICAM/N°PROC.1553/FB), notificato in data 2 maggio 2007, con il quale veniva contestato alla società Tele Costa Smeralda S.p.A., con sede in Cagliari, viale G. Marconi n. 185, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Tele Costa Smeralda", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la nota dell'11 giugno 2007, pervenuta in data 15 giugno 2007 (prot. n. 0039595), con cui la società Tele Costa Smeralda S.p.A. ha trasmesso la ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento su c/c n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, in data 8 giugno 2007, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento per intervenuta oblazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

**DELIBERA**


L'archiviazione degli atti del procedimento di cui in premessa.

Napoli, 11 luglio 2007


**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabro




**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Sebastiano Sortino



**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 123/07/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEMED S.P.A.  
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO  
LOCALE “TELEMED”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4,  
COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005,  
N. 177**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 luglio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l’atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 25 gennaio 2007, n. 18/06/DICAM/N°PROC.1515/LF, notificato in data 8 febbraio 2007, con il quale veniva contestata alla società Telemed S.p.A. la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso messaggi promozionali di servizi “*audiotex*” recanti scene pornografiche il 4 ottobre 2006 nella fascia oraria notturna;

VISTE le memorie giustificative in data 6 marzo 2007 (pervenute all’Autorità con nota prot. n. 17087 del 13 marzo 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che

- l’atto di contestazione risulta notificato oltre il termine di novanta giorni previsto dall’articolo 14 della legge n. 689/1981 in quanto si riscontra un eccessivo intervallo di tempo intercorso tra la data del compimento del “fatto” (programmi andati in onda il 4 ottobre 2006) e la notifica dello stesso (8 febbraio 2007);
- i fatti contestati non contengono immagini che “..in relazione all’orario di trasmissione possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che

*presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche...;*, avendo contenuto erotico ma non pornografico;

- l'emittente, per propria scelta editoriale, dalla data del 17 febbraio 2007, ha deciso di interrompere le trasmissioni di messaggi promozionali di linee telefoniche a carattere erotico;

UDITA la parte in audizione in data 8 maggio 2007, nel corso della quale, dopo aver preso visione dei supporti magnetici recanti la registrazione dei programmi oggetto di contestazione, il legale rappresentante della società, nel richiamare integralmente le argomentazioni contenute nelle memorie giustificative, ha avanzato richiesta motivata di rilascio di copia degli stessi, e accesso agli atti del fascicolo;

PRECISATO che in data 14 giugno 2007, in sede di accesso agli atti del procedimento, è stata rimessa al rappresentante dell'emittente copia dei supporti contenenti la registrazione delle trasmissioni di cui in contestazione, della segnalazione e dell'atto di contestazione, conformi agli originali conservati agli atti del fascicolo;

PRESO ATTO che la società Teemed S.p.A. ha dichiarato di aver cessato la messa in onda di trasmissioni della tipologia di quelle oggetto di contestazione, a partire dal 17 febbraio 2007;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente in quanto:

- il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di adozione dell'atto di contestazione della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (nel caso di specie il 25 gennaio 2007) mediante il quale viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato A alla delibera n. 136/06/CONS;

- la qualificazione pornografica del contenuto discende dalla ormai consolidata giurisprudenza in materia alla luce della quale si deve intendere per pornografica la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di soggetti erotici e di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, che risulti offensiva del pudore, laddove è offensiva del pudore la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, o l'esibizione di organi genitali, esorbitante dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale, ovvero finalizzata alla eccitazione erotica o alla stimolazione dell'istinto sessuale, ovvero connotata da gratuità rispetto al contesto narrativo e priva di elementi redimenti che, alla luce dello stesso contesto, ne giustifichino la presenza;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la rilevata violazione nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori, sebbene si prenda atto che i programmi oggetto di contestazione, destinati ad un target di telespettatori adulti, sono stati mandati in onda nella fascia oraria notturna e pertanto, in relazione all'orario di trasmissione, non sono idonei a recare pregiudizio ai minori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: il presente provvedimento ha ad oggetto la violazione di norme reiterata nel tempo da parte dell'emittente e oggetto di più atti di contestazione nei confronti della medesima, che ha dato luogo all'irrogazione di un'ordinanza ingiunzione, da ultimo, in data 17 gennaio 2007 (delibera 6/07/CSP);

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Telemed S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

## ORDINA

alla società Telemed S.p.A., con sede legale in Palermo, viale Regione Siciliana n. 4468, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *"Telemed"*, ora *"Med1"*, di pagare la sanzione amministrativa di 3.000,00 (tremila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

**INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 123/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.


La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 18 luglio 2007


IL PRESIDENTE  
Corrado Calabò




IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino



IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 124/07/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEMED S.P.A.  
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO  
LOCALE "TELEMED 2") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4,  
COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005,  
N. 177  
(PROCEDIMENTO N. 1520/LF)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 luglio 2007;  
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 31 gennaio 2007, n. 23/06/DICAM/N°PROC.1520/LF, notificato in data 8 febbraio 2007, con il quale veniva contestata alla società Teemed S.p.A. la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso messaggi promozionali di servizi "audiotex" recanti scene pornografiche il 18 ottobre 2006 nella fascia oraria notturna;

VISTE le memorie giustificative in data 6 marzo 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 16786 del 12 marzo 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che

- l'atto di contestazione risulta notificato oltre il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 14 della legge n. 689/1981 in quanto si riscontra un eccessivo intervallo di tempo intercorso tra la data del compimento del "fatto" (programmi andati in onda il 18 ottobre 2006) e la notifica dello stesso (8 febbraio 2007);
- i fatti contestati non contengono immagini che "...in relazione all'orario di trasmissione possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che